

# Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi presso il CRAUP

approvato con deliberazione del CDA n. 6 del 8 aprile 2008

## TITOLO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### Art. 1 - *Definizioni e principi generali*

1. Nel presente regolamento deve intendersi:
  - a) Per “**L. 241/90**” la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni<sup>1</sup>;
  - b) Per “**DPR 184/06**” il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
  - c) Per “**D.Lgs. 196/03**” il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
  - d) per “**Amministrazione**”, il Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo (CRAUP) di Piove di Sacco;
  - e) per “**documento amministrativo**”, qualsiasi rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, formati dall’Amministrazione o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  - f) per “**procedimento amministrativo**”, il complesso di atti o processi tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione da parte dell’Amministrazione di un atto amministrativo;
  - g) per “**istruttoria**”: la fase del procedimento amministrativo preordinata all’acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione da parte dell’Amministrazione;
  - h) per “**provvedimento finale**”, l’atto esplicito, conclusivo del procedimento, contenente la decisione;
  - i) per “**responsabile del procedimento**”, il soggetto responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale<sup>2</sup>;
  - j) per “**interessati**”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso<sup>3</sup>;
  - k) per “**controinteressati**”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza<sup>4</sup>;
  - l) per “**Elenco**”, l’Allegato al presente regolamento, parte integrante e sostanziale del medesimo, che indica per ciascun procedimento l’oggetto del procedimento stesso, l’unità organizzativa responsabile del procedimento, il responsabile dell’adozione del provvedimento finale e il termine per l’adozione del provvedimento finale;
2. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle norme sanciti dalla legislazione vigente, disciplina la materia del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell’Amministrazione. In particolare, il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa svolta dall’Amministrazione.

<sup>1</sup> Principalmente la Legge 11 febbraio 2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.

<sup>2</sup> Articolo 4, comma 1, della L. 241/90.

<sup>3</sup> Articolo 22, comma 1, lettera b), della L. 241/90.

<sup>4</sup> Articolo 22, comma 1, lettera c), della L. 241/90.

## **Art. 2 - Classificazione dei procedimenti amministrativi**

1. I procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione ai quali si applica il presente regolamento sono individuati nell'Elenco che indica, per ogni procedimento amministrativo:
  - l'oggetto del procedimento;
  - l'unità organizzativa responsabile del procedimento;
  - il responsabile dell'adozione del provvedimento finale;
  - il termine per l'adozione del provvedimento finale.
2. I procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione sono periodicamente sottoposti a riesame in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o esigenze funzionali alla semplificazione dell'attività amministrativa.

## **Art. 3 - Avvio del procedimento**

1. I procedimenti amministrativi possono essere avviati d'ufficio oppure avviati su iniziativa di parte.
2. Per i procedimenti avviati d'ufficio il termine iniziale decorre, a seconda dei casi, dalla comunicazione di avvio del procedimento oppure dalla data dell'atto propulsivo oppure dalla data in cui l'ufficio competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.
3. Per i procedimenti avviati su iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza, attraverso l'acquisizione al protocollo in arrivo e l'attribuzione del relativo numero progressivo. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato le eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta entro 20 giorni dal suo ricevimento indicandone le cause. In tal caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. All'atto di presentazione della richiesta è rilasciata all'interessato una ricevuta o comunque una documentata indicazione degli estremi di protocollo. Per le richieste inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

## **Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, fatte salve le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, prima possibile dà comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento stesso.
2. La comunicazione di avvio, da inviare entro dieci giorni dall'avvio del procedimento, può avvenire o con comunicazione personale mediante notificazione o lettera, oppure, quando richiesto da esigenze di efficienza amministrativa, anche con semplice comunicazione personale verbale o via posta elettronica.
3. Qualora, a causa del numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento attua le dovute forme di pubblicità mediante l'affissione all'Albo dell'Ente ed eventualmente con la pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. L'avvio del procedimento deve essere comunicato:
  - ai destinatari del provvedimento finale;
  - ai soggetti che, per legge, devono intervenire;
  - agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
5. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) l'Amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) l'ufficio competente e il responsabile del procedimento, con i relativi riferimenti per contattarlo;
  - d) la data di conclusione del procedimento ed i rimedi che possono essere esperiti in caso di inerzia dell'Amministrazione;
  - e) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
  - f) il numero e la data di protocollazione dell'istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte.
6. Qualora l'interessato rilevi l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, ne dà notizia scritta al responsabile del procedimento che fornisce gli opportuni chiarimenti ed adotta le misure necessarie nel termine di 15 giorni.

### **Art. 5 - Termini per la conclusione del procedimento**

1. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione si concludono con un provvedimento finale che viene emanato nei termini indicati nell'Elenco.
2. Qualora non sia definito dall'Amministrazione, o da specifiche disposizioni di legge, il termine per l'adozione del provvedimento finale si intende pari a novanta giorni.
3. Il procedimento amministrativo si intende concluso con l'adozione del provvedimento finale.
4. L'Amministrazione comunica agli interessati l'adozione del provvedimento finale.
5. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati nell'Elenco per il procedimento relativo al provvedimento da modificare.
6. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso.
7. Le memorie ed i documenti presentati oltre il termine di cui al comma 6 sono valutati a discrezione del responsabile del procedimento in relazione al termine finale che non potrà essere prorogato per tale ragione.

### **Art. 6 - Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione, è il responsabile dell'unità organizzativa nell'ambito delle cui competenze è incluso il procedimento medesimo. Se diverso, l'assegnazione dell'incarico viene effettuata con provvedimento del Segretario Direttore.
2. Quando il Responsabile del procedimento non sia individuabile o non sia stato individuato ai sensi del comma 1, la responsabilità del procedimento spetta al Segretario Direttore.
3. Sono compiti del Responsabile del procedimento:
  - a) la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) l'adozione di ogni misura necessaria a garantire l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, compresa la richiesta di regolarizzazione e il completamento dei documenti e degli atti ritenuti necessari allo svolgimento della pratica;
  - c) le comunicazioni ai soggetti istanti ed altri soggetti interessati o titolari del diritto di intervenire nel procedimento;
  - d) le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, al fine di assicurare la legittimità e l'efficacia del provvedimento finale;
  - e) l'adozione, ove previsto, del provvedimento finale. Qualora il provvedimento finale sia di competenza di un altro organo, questo non potrà discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria di cui al presente articolo, fatti salvi i casi in cui vi sia specifica motivazione nel provvedimento finale stesso.

### **Art. 7 - Casi di sospensione del termine**

1. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso qualora per la prosecuzione:
  - a) debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato: per il tempo necessario a tale adempimento;
  - b) debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni: per il tempo necessario all'acquisizione di detti atti e comunque per un periodo non superiore alla metà del tempo previsto dall'Elenco per la conclusione del procedimento.

## **TITOLO II**

# **DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

### **Art. 8 - *Oggetto e principi***

1. Il presente titolo disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di accesso a documenti formati o stabilmente detenuti dall'Amministrazione al momento della richiesta, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 25 della L. 241/90 e a quanto stabilito dal DPR 184/06, per favorire la partecipazione all'attività amministrativa e per assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla L. 241/90, dal DPR 184/06, dal D.Lgs. 196/03 e dal presente regolamento.
3. Le disposizioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, limitatamente agli interessi da essi rappresentati e previa dimostrazione della connessione fra tali interessi e gli atti ai quali chiedono di accedere.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato quando sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento o sia possibile limitarlo.
5. L'accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge.
6. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione e la stessa non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

### **Art. 9 - *Documenti per i quali può essere richiesto l'accesso***

1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, comma 1, lettera d), della L. 241/90 materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Amministrazione.
2. Tutti gli atti pubblici o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria, sono acquisibili dagli interessati mediante accesso informale.
3. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

### **Art. 10 - *Tutela dei controinteressati***

1. L'Amministrazione se individua soggetti qualificabili come controinteressati, in base ai contenuti del documento per cui è richiesto l'accesso o dei documenti connessi, è tenuta a dare comunicazione agli stessi dell'avvio del procedimento di accesso, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale comunicazione.
2. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dal ricevimento.
3. Accertata la ricezione della comunicazione e decorso il termine previsto dal comma 2, l'Amministrazione definisce la propria decisione in merito alla richiesta di accesso.

### **Art. 11 - *Responsabile del procedimento di accesso***

1. Il Responsabile del procedimento di accesso è il Segretario Direttore o, su designazione di questi, il funzionario preposto al servizio o all'unità organizzativa competente a formare l'atto o competente a detenerlo.

2. Il Responsabile del procedimento di accesso cura i rapporti con i soggetti legittimati a richiedere l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio del loro diritto, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. In particolare il Responsabile dovrà:
  - ricevere la richiesta di accesso;
  - provvedere alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
  - proporre al Segretario Direttore l'ammissibilità o meno della richiesta;
  - comunicare agli interessati l'esclusione, il differimento o la limitazione del diritto di accesso.
3. Il Responsabile del procedimento di accesso può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

## **Art. 12 - Accesso informale**

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve:
  - indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
  - specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
  - dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante:
  - indicazione della pubblicazione contenente le notizie, oppure
  - esibizione del documento, oppure
  - estrazione di copie, oppure
  - altra modalità.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. 241/90.
5. L'Amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale.

## **Art. 13 - Accesso formale**

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'Amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale per iscritto su apposito modulo fornito dall'Amministrazione nel quale dovranno essere riportate:
  - le generalità del richiedente e dell'eventuale accompagnatore, complete di indirizzo e numero di telefono;
  - gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte dell'addetto alla ricezione;
  - la posizione di rappresentante legale, procuratore o curatore, con l'indicazione del relativo titolo legittimante;
  - gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero in caso di mancata conoscenza di essi, indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l'identificazione;
  - l'indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
  - la motivazione;
  - la data e la sottoscrizione.
2. L'accesso esercitato mediante estrazione di copia ovvero mediante accesso a documenti conservati mediante strumenti informatici, ha luogo sempre in modo formale.
3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il

diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 241/90, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2. Decorso inutilmente i 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
6. L'accesso deve essere esercitato personalmente da chi ne ha fatto richiesta o da persona da lui espressamente incaricata e delegata.
7. L'accesso con esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie, anche se parziali, del documento è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
8. Con provvedimento del Segretario Direttore, l'Amministrazione provvede a fissare e aggiornare periodicamente i costi di riproduzione, che tengono conto anche degli oneri di ricerca della documentazione. Gli importi così determinati devono essere resi pubblici. Ai costi di riproduzione così determinati si deve aggiungere l'imposta di bollo, nei casi previsti dalla legge, e l'eventuale diritto postale nel caso di spedizione. Gli importi di cui ai commi precedenti devono essere corrisposti non oltre il momento del ritiro delle copie. Se al ritiro provvede direttamente il richiedente o viene richiesta la trasmissione a mezzo fax, l'incasso avviene attraverso cassa economale, laddove disponibile, ovvero mediante versamento a mezzo conto corrente postale o conto di tesoreria. Se invece la copia deve essere inoltrata per tramite del servizio postale, i documenti vengono inviati in contrassegno.

#### **Art. 14 - Limitazione e differimento dell'accesso**

1. L'Amministrazione può limitare l'accesso a un documento, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento agli elementi dichiarati dallo stesso nell'istanza di accesso.
2. L'Amministrazione dispone il differimento dell'accesso quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della L. 241/90, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'amministrazione.
3. In particolare l'Amministrazione dispone il differimento dell'accesso con riferimento:
  - a) agli atti e documenti relativi a procedure di gare d'appalto sino all'aggiudicazione;
  - b) agli atti e documenti relativi alle selezioni del personale sino alla conclusione;
  - c) agli atti e documenti di subprocedimenti di competenza di commissioni o collegi consultivi sino all'adozione del provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione e fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina di ciascun procedimento.

#### **Art. 15 - Esclusione del diritto di accesso**

1. L'Amministrazione, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, può escludere l'accesso ad alcune tipologie di documenti.
2. Sono esclusi dall'accesso i documenti inerenti alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto titolari.
3. Si intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del comma 2 anche:
  - a) i pareri legali, le note interne d'ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale non richiamati negli atti conclusivi del procedimento e gli atti di consulenza forniti all'Amministrazione da liberi professionisti, salvo i casi in cui vi sia il consenso espresso del professionista stesso al loro rilascio;
  - b) i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela di cui all'Art. 8 -, comma 2, e, se si tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nei termini previsti dall'articolo 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- c) note e documenti caratteristici o accertamenti medico-legali relativi al personale anche in quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, attinenti anche al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi o a documenti matricolari, nelle parti inerenti alla vita privata o riservatezza;
  - d) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative o arbitrali.
4. In particolare, fatto salvo quanto previsto dal TITOLO III del presente regolamento, sono esclusi dall'accesso:
- a) la documentazione socio sanitaria, le certificazioni mediche, le valutazioni medico legali e i referti di esami clinici o diagnostici;
  - b) le cartelle infermieristiche;
  - c) i registri di reparto, le relazioni o gli appunti di lavoro e qualsiasi altro documento redatto da personale sanitario concernente lo stato di salute degli assistiti ed ogni altro registro o documento contenente dati sensibili;
- Sono, inoltre, esclusi dall'accesso:
- d) i documenti di proprietà dell'assistito in deposito presso l'Amministrazione, nonché la documentazione relativa ad attività svolte dall'Amministrazione in nome e per conto dell'assistito;
  - e) i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, fatta salva l'accessibilità al trattamento gabellare, e alla vita privata dei dipendenti - ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza - e dei collaboratori professionali, anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, nonché dei soggetti estranei all'Amministrazione, e membri di organi collegiali e commissioni;
  - f) gli atti preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e convenzionato e comunque in ogni caso i documenti che contengano apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
  - g) i documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata di borsisti, tirocinanti, allievi di corsi di formazione o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio, di tirocinio o di formazione presso l'Amministrazione;
  - h) gli accertamenti medico legali dei dipendenti e la relativa documentazione;
  - i) le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
5. Per l'esclusione di documenti relativi alle procedure di gara si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 163/06 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

### **Art. 16 - Non accoglimento, limitazione, differimento della richiesta**

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono disposti dall'Amministrazione con un provvedimento del Segretario Direttore, il quale motiva le ragioni del diniego o delle limitazioni, indicando le ragioni di fatto e di diritto, anche con riferimento ai casi individuati nel precedente art. 17, per cui la richiesta non può essere accolta.
2. Tale decisione dovrà quindi essere comunicata al richiedente a cura del Responsabile del procedimento d'accesso. Nel caso di differimento si dovrà indicare la durata.

### **Art. 17 - Garanzie operative**

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale.
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere i documenti presi in visione.
5. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai

sensi dell'articolo Art. 13 -, comma 8.

### **Art. 18 - Diritto d'accesso dei Consiglieri di Amministrazione**

1. I Consiglieri di amministrazione nell'esercizio del loro mandato hanno diritto d'informazione e visione degli atti, dei provvedimenti e documenti a disposizione dell'Amministrazione; essi esercitano tale diritto mediante presentazione di richiesta informale, anche verbale, che deve essere evasa dagli uffici senza ritardi ingiustificati.
2. I Consiglieri di amministrazione hanno altresì diritto d'accesso mediante richieste di copie. Esercitano tale diritto mediante richiesta informale semplicemente dichiarando che la documentazione viene richiesta nell'espletamento del loro mandato.
3. Le richieste di cui al precedente comma devono essere evase il prima possibile, solo eccezionalmente l'accesso può essere differito per motivate ragioni organizzative o di difficoltà di reperimento da parte dell'amministrazione.
4. I consiglieri sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché di qualsiasi altro diritto.
5. Non può essere inibito ai Consiglieri, in quanto attinente all'espletamento delle loro funzioni, l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati ed agli atti preparatori.
6. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla L. 241/90. Non è consentito ai Consiglieri l'uso di informazioni e delle copie dei documenti ottenuti per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

### **Art. 19 - Diritto d'accesso del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione viene esercitato dai Revisori dei Conti, per l'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito delle loro competenze, su semplice richiesta verbale, da evadere nel più breve tempo possibile.
2. Solo eccezionalmente l'accesso può essere differito per motivate ragioni organizzative o di difficoltà di reperimento della documentazione.

### **Art. 20 - Consultazione interna all'Ente produttore**

1. Ogni dipendente dell'Amministrazione può consultare i documenti relativi ad affari di propria competenza ad esso assegnati e quei documenti di carattere generale necessari a concludere il procedimento. I dipendenti in quanto funzionari pubblici sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e quindi a non divulgare notizie di carattere riservato, a non trarre profitto personale o a procurare danno a terzi e all'Amministrazione di appartenenza dalla conoscenza di fatti e documenti riservati. Resta inteso che finché l'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è anche responsabile della conservazione dei documenti relativi, può accedere alla documentazione senza filtri di sorta.

## **TITOLO III**

### **MODALITÀ DI CONSULTAZIONE E RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA DEGLI OSPITI**

### **Art. 21 - Oggetto**

1. Il presente Titolo, ad integrazione di quanto previsto nei precedenti per la generalità dei documenti, disciplina i casi e le modalità di consultazione e rilascio di copia della documentazione socio-sanitaria, in conformità a quanto previsto dalle norme di settore e nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto d'ufficio e professionale, di protezione dei dati personali, nonché di semplificazione amministrativa.

**Art. 22 - Richiesta di accesso da parte del diretto interessato o suoi rappresentanti**

1. La richiesta di accesso alla documentazione socio-sanitaria da parte del diretto interessato (persona a cui i dati si riferiscono), sia pure mediante delega oppure rappresentato da terzi a seguito di provvedimento del giudice (tutela, curatela, amministrazione di sostegno), rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Per l'esercizio dei relativi diritti si applica quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 84 del D.Lgs. 196/03 e quanto indicato nei protocolli interni in materia di protezione dei dati personali.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 si effettua mediante richiesta presentata, di regola, per iscritto con apposita modulistica. Nei casi in cui la richiesta provenga dall'interessato e questi sia persona capace di intendere e volere è necessario verificare l'identità dell'interessato. In caso di persona che agisce per conto dell'interessato, munita di specifica delega scritta unitamente a fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del delegante, è necessario verificare l'identità del delegato. Nei casi in cui l'interessato sia persona incapace di intendere e volere e vi sia un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno, la richiesta può essere inoltrata da costui presentando una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale dichiara di agire per conto dell'interessato in qualità di suo rappresentante. La dichiarazione dovrà essere resa nei modi e nelle forme previste dal DPR 445/2000, cioè dovrà essere presentata in forma scritta direttamente all'Ambulatorio competente, che verificherà l'identità del dichiarante dietro esibizione di un documento di riconoscimento, oppure dovrà essere inviata per fax o per posta con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

**Art. 23 - Richiesta di accesso da parte di soggetti terzi**

1. La richiesta di accesso alla documentazione socio-sanitaria da parte di un soggetto diverso dal diretto interessato o da chi lo rappresenta, può essere autorizzata, previa richiesta scritta e motivata, qualora risulti indispensabile per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare una situazione giuridicamente rilevante in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, purché in entrambi i casi la situazione soggettiva da far valere sia di rango almeno pari a quello dell'interessato, cioè solo se il diritto del richiedente rientra nella categoria dei diritti della personalità o rientra tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili (art. 60, 71 e 92 del D.Lgs. 196/03).
2. Andrà in ogni caso rispettato il principio secondo il quale, prima di consentire la consultazione o consegnare la copia, è necessario informare tutti i controinteressati (es. il medesimo interessato, il suo rappresentante, i familiari) che possono esercitare, oltre alla tutela giurisdizionale in sede amministrativa, il diritto di opposizione per motivi legittimi. Trascorsi sette giorni dalla ricezione della comunicazione senza che via siano opposizioni, si procede con la consultazione o il rilascio della copia.

**Art. 24 - Consultazione della documentazione socio-sanitaria**

1. La documentazione socio-sanitaria relativa agli ospiti può essere consultata dal personale, dipendente o convenzionato, specificamente incaricato del trattamento, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 196/03, per finalità di tutela della salute, nonché da soggetti Titolari o Responsabili del trattamento dei dati personali dell'ospite, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 196/03, anche esterni (es. medico di famiglia, medici specialisti ospedalieri), per finalità di tutela della salute.
2. Nell'ipotesi di finalità di ricerca scientifica o statistica i documenti di cui al presente articolo sono consultabili dai medesimi soggetti o anche da soggetti esterni specificamente incaricati sulla base di atto motivato che ne giustifichi le finalità (es. ricerche scientifiche universitarie). In entrambi i casi dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei soggetti interessati, applicando in particolare quanto disposto dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" (allegato A.4 del D.Lgs. 196/03).
3. Per quanto riguarda le modalità specifiche di presa visione da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'Art. 23 -, questa dovrà essere effettuata presso l'Amministrazione e in presenza di un infermiere.

**Art. 25 - Rilascio di copia della documentazione socio-sanitaria**

1. Il rilascio della documentazione socio-sanitaria a soggetti terzi è consentito nei seguenti casi:
  - a) ordine o sequestro proveniente dall'Autorità giudiziaria; in tal caso, ove non sia possibile la consegna di una copia conforme, prima della consegna della documentazione in originale,

- l'Ambulatorio provvederà a estrarre copia autenticata da conservare sino a restituzione dell'originale;
- b) richiesta da parte della polizia giudiziaria che intervenga in via autonoma o su delega dell'autorità giudiziaria nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 55, 348 e 370 del c.p.p.;
  - c) richiesta da parte del Consulente tecnico d'ufficio o del Perito d'ufficio, previa esibizione dell'atto di nomina e di autorizzazione del giudice;
  - d) richiesta da parte dell'erede o di ciascuno dei coeredi del de cuius (provvisto di delega da parte degli altri eredi o che sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il medesimo agisce anche in nome e per conto degli altri coeredi), previa autocertificazione del relativo status;
  - e) richiesta motivata da parte di società di assicurazione, qualora il consenso risulti da delega dell'interessato o sia comunque desumibile dal contratto assicurativo;
  - f) richiesta da parte di Responsabili o Titolari del trattamento esterni (es. medico di famiglia, medici specialisti ospedalieri) per finalità di tutela della salute dell'ospite.
2. Ogni altro caso di richiesta da parte di soggetti terzi, non previsto dal comma 1, sarà oggetto di valutazione da parte del Segretario Direttore.
  3. La documentazione socio-sanitaria è rilasciata dall'Ambulatorio competente su autorizzazione del Segretario Direttore, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
  4. La riproduzione della documentazione dovrà essere effettuata dal personale infermieristico incaricato. Il personale infermieristico riporrà la documentazione in una busta, provvedendo a sigillarla in modo da garantire l'inviolabilità (es. firma sul lembo di chiusura, punti metallici). La busta dovrà essere consegnata nelle mani della persona che aveva presentato la richiesta, o suo delegato, avendo cura di controllare l'identità e di richiedere una firma per avvenuta consegna.

## NORME FINALI

### **Art. 26 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della L. 241/90, del DPR 184/06 e del D.Lgs. 196/03.

### **Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento è reso pubblico altresì mediante affissione all'albo dell'Amministrazione e inserimento nel sito web istituzionale. Analoghe forme di pubblicità sono utilizzate per tutte le successive modificazioni ed integrazioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento è inviato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPR 184/06, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della L. 241/90.
3. I recapiti aggiornati presso cui far pervenire le richieste di accesso ai documenti amministrativi sono disponibili presso l'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione e sono pubblicati sul sito web istituzionale <http://www.craup.it/>.